

Ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva di **scuola primaria e secondaria di primo grado** è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nella **scuola primaria**, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nella **scuola secondaria di I grado**, il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Una valutazione negativa del comportamento non concorre alla determinazione della eventuale non ammissione alla classe successiva.

E' confermata, invece, la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. Per gli studenti per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Criteria per la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado:

CRITERI

La non ammissione alla classe successiva sarà disposta in presenza di un numero di insufficienze superiori a 5. Nel caso di un numero di insufficienze compreso tra 3 e 5 potrà essere considerata la non ammissione alla classe successiva.

La valutazione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

1. Progressi nell'apprendimento in riferimento:
 - al livello di partenza;
 - alle risorse del contesto di provenienza;
 - alla storia personale
2. Impegno, partecipazione, interesse.

Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Terrà conto dei criteri di non ammissione alla classe successiva sopra riportati.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Tale votazione dovrà essere conforme ai seguenti criteri:

Criteri per il voto di ammissione all'esame del 1 ciclo

Premessa – principi di riferimento

- Valorizzazione equa di tutte le discipline proposte
- Valorizzazione della complessità dell'esperienza formativa nella sua evoluzione, considerando i punti di forza e le fragilità di ogni alunno e di ogni alunna;

Criteri - proposta operativa

Alla determinazione del voto espresso in decimi concorrono:

- la media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre del primo, secondo, terzo anno (per gli alunni ripetenti si prenderà in considerazione l'anno dell'ammissione alla classe successiva);
- l'apprezzamento della qualità del percorso effettuato dallo studente, attraverso l'applicazione di un "bonus", secondo i criteri stabiliti dal Collegio e sotto elencati.

Peso degli esiti nel triennio

Media del primo anno: 20%

Media del secondo anno: 20%

Media del terzo anno: 60%

Per media si intende la media aritmetica.

I voti vengono considerati in relazione all'attribuzione del docente di materia, non il voto di Consiglio attribuito negli anni precedenti.

Non sono incluse le valutazioni di R.C. e del comportamento.

Criteri per l'applicazione del "bonus"

L'applicazione del correttore **+ 0,4** è finalizzata all'apprezzamento del percorso personalizzato dello studente secondo i seguenti criteri:

- Continuità o crescita nell'impegno nel corso del triennio;
- Forme di collaborazione e sostegno ai compagni;
- Capacità di valorizzare le proprie risorse e superare i propri limiti anche in riferimento alla propria storia personale.
- Frequenza con esito positivo di attività extracurricolari.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.